

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),  
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),  
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria  
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Feliciano  
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE  
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María  
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),  
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),  
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),  
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università  
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio  
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),  
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),  
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

## COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa  
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE  
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot  
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO  
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),  
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco  
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE  
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN  
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano  
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico  
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),  
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

*Dubium sapientiae initium*  
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA  
"COSTANTINIANA"

XXVI  
ORIENTE E OCCIDENTE  
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



*Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2023  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

---

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

FRANCESCO BONO  
*Università di Parma*

FILIO IUSTINIANO IOHANNES EPISCUPUS URBIS ROMAE.  
A PROPOSITO DI C. 1.1.8

Una delle prospettive per declinare le relazioni tra Oriente e Occidente in età tardo antica è l'analisi dei rapporti tra il potere imperiale e il papato<sup>1</sup>.

Da un lato, la deposizione di Romolo Augustolo ad opera di Odoacre aveva comportato uno sconvolgimento non solo sul piano politico, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione stessa dell'impero romano. Infatti, Costantinopoli diventava l'unica sede ufficiale del potere imperiale, e cessavano quindi i rapporti tra le due corti d'Occidente e d'Oriente, che fino a quel momento avevano goduto di una parità giuridica. Inoltre, nonostante la perdita dei territori occidentali e la conseguente instaurazione dei regni barbarici, gli imperatori d'Oriente continuarono a considerare quei luoghi (in particolare l'Italia)<sup>2</sup> come parte integrante del loro regno, se non una loro diretta dipendenza<sup>3</sup>.

Dall'altro, a partire dal IV secolo, si era andata rafforzando l'idea che il papa avesse una posizione di preminenza in campo ecclesiale, e ciò grazie alla diffusione di una vera e propria teoria sul *primatus Petri*, nella quale si richiamava la necessaria connessione tra questa sede episcopale e la città di Roma<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Basti ricordare qui, da ultimo, lo studio di P. BLAUDEAU, *Le Siège de Rome et l'Orient (448–536)*. Étude géo-ecclesiologique, Rome 2012.

<sup>2</sup> Sui cambiamenti che l'Italia conosce tra III e VI secolo, si rinvia al recente volume *Late Roman Italy. Imperium to Regnum*, a cura di J.W.P. WIJNENDAELE, Edinburgh 2023.

<sup>3</sup> E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire. II. De la disparition de l'empire d'Occident à la mort de Justinien (476–565)*, Amsterdam 1968, 6 ss.

<sup>4</sup> R. LIZZI TESTA, *Rome During the Ostrogoth Kingdom. Its Political Meaning as Apostolic See*, in *Der Fall Roms und seine Wiederauferstehungen in Antike und*

Nel regno di Zenone la dialettica tra l'imperatore e il papa si era fortemente inasprita. L'emanazione nel 484 dell'*Henotikon* aveva comportato l'insorgere dello scisma acaciano, con conseguente frattura all'interno dell'ecumene cristiana tra Oriente e Occidente. La via della riconciliazione fu imboccata a distanza di diversi anni, e fu intrapresa solo con Giustino I, che ristabilì la validità delle decisioni del concilio di Calcedonia.

La preoccupazione di raggiungere un accordo col papato al fine di salvaguardare l'unità della chiesa non venne meno con Giustiniano, che doveva possedere una formazione religiosa e mostrava un forte interesse per le questioni teologiche<sup>5</sup>.

Il presente contributo non ha l'ambizione di svolgere una valutazione complessiva della politica religiosa di quest'ultimo imperatore<sup>6</sup>.

*Mittelalter*, a cura di H. HARICH-SCHWARZBAUER-K. POLLMANN, Berlin 2013, 131-149; P. BLAUDEAU, *Narrating Papal Authority (440-530). The Adaptation of Liber Pontificalis to the Apostolic See's Developing Claims*, in *The Bishop of Rome in Late Antiquity*, a cura di G.D. DUNN, Farham-Burlington 2015, 127-140.

<sup>5</sup> LIBERAT., *Brev.* 23.162; 24.168 ss. In dottrina si discute, inoltre, sulla reale paternità degli scritti teologici attribuiti a Giustiniano; traccia un esaustivo quadro delle diverse posizioni in campo: S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. II. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991, 174-175 e nt. 47.

<sup>6</sup> A. MOZZILLO, *Dei rapporti tra gli imperatori e i concili ecumenici da Costantino a Giustiniano*, in *Archivio Giuridico*, 16, 1954, 105-128; M.A. CASSETTI, *Giustiniano e la sua legislazione in materia ecclesiastica*, Roma 1958; E. SCHWARTZ, *Zur Kirchenpolitik Justinians*, in *Gesammelte Schriften*, 4, Berlin 1960, 276-320; W.H.C. FREND, *The Monophysite Movement*, Oxford 1973, 245-320; P.T.R. GRAY, *The Defense of Chalcedon in the East (451-553)*, Leiden 1979, 53-79; H.G. BECK, *Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich*, Göttingen 1980, 15-32; M. SIMONETTI, *La politica religiosa di Giustiniano*, in *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Atti Cosenza-Squillace 1983*, Soveria Mannelli 1986, 239-288; M. SIMONETTI, *La politica religiosa di Giustiniano*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana*, Ravenna 1985, 91-111; C. CAPIZZI, *Giustiniano I tra politica e religione*, Roma 1994; AV. CAMERON, *Justin I and Justinian*, in *The Cambridge Ancient History. 14. Late Antiquity. Empire and Successors, A. D. 425-600*, ed. AV. CAMERON-B. WARD PERKINS-M. WHITBY, Cambridge 2000, 79-82; C. SOTINEL, *Emperors and popes in the sixth century. The western view*, in *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, ed. M. MAAS, Cambridge 2005, 267-290; V.L. MENZE, *Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church*, Oxford 2008; P. BLAUDEAU, *Giustiniano e le riforme religiose*, in *Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano. 313-2013*, II, Roma 2013, 291-304, e consultabile al link [www.treccani.it/enciclopedia/giustiniano-e-le-riforme-religiose\\_\(Enciclopedia-Costantiniana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giustiniano-e-le-riforme-religiose_(Enciclopedia-Costantiniana)/).

Piuttosto, esso intende concentrarsi su un episodio<sup>7</sup> che fornisce, però, un preciso angolo visuale dei rapporti tra questo imperatore e il papa, che, con la disgregazione dell'impero d'Occidente, era diventato un imprescindibile interlocutore<sup>8</sup>.

Il testo, da cui si intende muovere, è conservato nel *Codex Iustinianus*. C. 1.1.8<sup>9</sup> coincide con una lettera del 25 marzo del 534, scritta da papa Giovanni II, successore di Pietro dal 533 al 535, in risposta ad una precedente missiva imperiale, datata 6 giugno 533 e portata a Roma da due vescovi, Ipazio di Efeso e Demetrio di Filippi<sup>10</sup>.

La lettera di Giovanni è l'ultimo atto della controversia riguardante la Formula teopaschita<sup>11</sup>, risalente al magistero di Proclo, patriarca di Costantinopoli, e compendiata nell'espressione *unus de trinitate passus est carne*. Con essa si alludeva alla circostanza che Gesù, pur nella sua divinità, avesse sofferto.

<sup>7</sup> Per un inquadramento di queste vicende, alla bibliografia indicata nella nota precedente si possono aggiungere, *ex multis*: E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*. II cit., 376-378; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, 1, Milano 1973, 354-355 e nt. 41.

<sup>8</sup> R. LIZZI TESTA, *Rome During the Ostrogoth Kingdom* cit., 131-149.

<sup>9</sup> La stessa *epistula* è tramandata nelle *Collectio Avellana*: O. GÜNTHER (ed.), *Epistulae Imperatorum Pontificum Aliorum Inde ab a. CCCLXVII usque DLIII datae Avellana Quae Dicitur Collectio*, Leipzig 1895, 320-329, ep. 84.

<sup>10</sup> La notizia è confermata nel *Liber pontificalis*: Lib. pontif. 1.85 (= ed. Duchesne) *Eodem tempore vir religiosus Augustus summo amore christianae religionis misit fidem suam scripto cyrographo proprio ad sedem apostolicam, per episcopos Epatium et Demetrium*. Lo stesso è riportato nel *Breviarium* di Liberatus, arcidiacono della chiesa di Cartagine: LIBERAT., *Brev.* 20: *Ad quem missi sunt ab imperatore Iustiniano Hypatius Ephesiorum et Demetrius a Philippis consulere sedem apostolicam contra legatos Acumitorum Cyrum et Eulogium*.

<sup>11</sup> E. AMMAN, *Théopaschite (controverse)*, in *DTC*, 15, Paris 1946, 505-512; J.A. MCGUCKIN, *The 'Theopaschite Confession' (Text and Historical Context). A Study in the Cyrilline Re-interpretation of Chalcedon*, in *Journal of Ecclesiastical History*, 35, 1984, 239-255; A. GRILLMEIER, *Jesus der Christus im Glauben der Kirche*. 2.2. *Die Kirche von Konstantinopel im VI Jahrhundert*, a cura di TH. HAINTHALER, Freiburg i.B.-Basel-Wien 2004, 333-363; *The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity*, a cura di K. PARRY-D.J. MELLING- D. BRADY-S.H. GRIFFITH-J.F. HEALEY, Oxford 2000, 487; C. HOVORUN, *Will, Action and Freedom. Christological Controversies in the Seventh Century*, Leiden 2008, 41-50; A. NIGRA, *La formula teopaschita dopo Calcedonia e le sue implicazioni soteriologiche*, in *Rassegna di Teologia*, 58, 2017, 677-684; D. MOREAU, *Ipsis diebus Bonifatius, zelo et dolo ductus. The Root Causes of the Double Papal Election of 22 September 530*, in *The Bishop of Rome* cit., 177-195.

La questione relativa a questa formula si trascinava già dal regno di Anastasio<sup>12</sup>, e ottenne un primo punto di svolta nella primavera del 519<sup>13</sup>. Un gruppo di monaci provenienti dalla Scizia – comparsi proprio in quell'anno a Costantinopoli sotto la guida di Giovanni Massenzio –<sup>14</sup> si recarono a Roma per ottenere appoggio dal papa contro Giustino<sup>15</sup> e Giustiniano, che, invece, in un primo momento non intendevano accettare il testo della formula teopaschita<sup>16</sup>. Nelle intenzioni di questi monaci la formula avrebbe garantito un'interpretazione più restrittiva delle decisioni dogmatiche assunte nel concilio di Calcedonia, fornendo maggiori difese contro le posizioni nestoriane<sup>17</sup>; nei fatti, si trattava di un significativo avvicinamento alla dottrina propugnata da Cirillo.

<sup>12</sup> Anastasio, infatti, aveva permesso a Pietro il Fullone di inserire nell'inno liturgico del *Trisagion* la formula, di influenza teopaschita, *crucifixus est pro nobis*, con la quale si alludeva al fatto che Gesù, pur con la sua natura divina, non andava esente dal patire la sofferenza e la morte. Più in generale, su questo imperatore, F.K. HAARER, *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge 2006; M. MEIER, *Anastasios I. Die Entstehung des Byzantinischen Reiches*, Stuttgart 2009. Un bilancio della legislazione privatistica anastasioiana è trattata in F. BONO, *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Napoli 2023, a cui mi permetto di rinviare.

<sup>13</sup> D.I. VIEZURE, *The Election of Paul the Jew (519) in Light of the Theopaschite Controversy*, in *Episcopal Elections in Late Antiquity*, a cura di J. LEEMANS-P. VAN NUFFELEN-S.W.J. KEOUGH-C. NICOLAYE, Berlin 2011, 563-574. Sempre sui monaci sciti e la formula teopaschita: C. MOELLER, *Le chalcédonisme et le néo-chalcédonisme en Orient de 451 à la fin du VI<sup>e</sup> siècle*, in *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart. 1. Geschichte und Gegenwart*, ed. A. GRILLMEIER-H. BACHT, Würzburg 1951, 676-687; H. BACHT, *Die Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon (431-519)*, in *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart. 2. Entscheidung um Chalkedon*, ed. A. GRILLMEIER-H. BACHT, Würzburg 1953, 299; P.T.R. GRAY, *The Defense of Chalcedon in the East (451-553)*, Leiden 1979, 48-58; M. SALAMON, *Mnisi scytyjsy w Konstantynopolu (519-520 r.)*, in *Balcanica Posnaniensia*, 1, 1984, 325-338.

<sup>14</sup> M.J. PEREIRA, *John Maxentius and the Scythian Monks*, in *Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500*, a cura di H. LAGERLUND, New York 2020, 963-971.

<sup>15</sup> Le fonti coeve consegnano un'immagine di Giustino I nella quale l'imperatore appare essere di stretta osservanza calcedoniana e fedele al magistero della sede apostolica di Roma: cfr. ZACH. RHET., *Hist. eccl.*, 7.15; 8.1; VICT. TONN., *Chron.* a. 518, 1.

<sup>16</sup> *Coll. Avell.* 187. Nella lettera Giustiniano descrive i monaci sciti come tutti intenti a creare rotture e conflitti piuttosto che ricercare l'unità e la pace (§§ 2-3).

<sup>17</sup> MAXENT. LIBELL., *Fid.* 8.12; *Coll. Avell.* 216,9.

La stessa formula, invece, era osteggiata dai monaci *Acoemeti* (o insonni, perché usi a celebrare i servizi liturgici senza interruzione, giorno e notte), di stretto credo calcedoniano, perché ritenuta una manifestazione molto vicina al monofisismo<sup>18</sup>.

Le posizioni, tuttavia, cambiarono significativamente nel giro di pochi giorni dopo la partenza dei monaci da Costantinopoli. Giustiniano, che in quel momento vedeva crescere, sotto la protezione dello zio Giustino I, il suo ruolo all'interno del panorama politico di Costantinopoli, adottò la formula – probabilmente per agevolare la conciliazione dei Severiani<sup>19</sup> senza sacrificare i dogmi calcedoniani<sup>20</sup> – chiedendo al contempo al pontefice la sua accettazione<sup>21</sup>.

Ormisda, dal canto suo, assunte informazioni dai suoi legati a Costantinopoli, non prese in alcun modo in considerazione la richiesta di Giustiniano, e, nonostante la minaccia dei monaci sciti di provocare una rottura all'interno della chiesa d'Occidente, arrivò alla condanna ufficiale della formula nel marzo 521<sup>22</sup>. Questa decisione segnò uno stallo dei rapporti tra il papa e il futuro imperatore d'Oriente.

A fronte di questa situazione di contrasto con la sede episcopale di Roma Giustiniano non rinunciò a richiamarsi al contenuto dogmatico

<sup>18</sup> Sugli Acemeti, S. VAILHÉ, *Acémètes*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, 1, Paris 1912, 274-282; H. BACHT, *Akoimeten*, in *Lexicon für Theologie und Kirche*, 1, Freiburg 1957, 244 ss.; J. PARGOIRE, *Acémètes*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de la liturgie*, 1.1, Paris 1907, 307-321.

<sup>19</sup> Va ricordato che Severo, vescovo di Antiochia e corifeo della dottrina monofisita, era stato promosso alla carica di patriarca di Costantinopoli durante il regno di Anastasio, e venne deposto da Giustino I.

<sup>20</sup> K. BIHLMAYER-H. TUECHLE, *Storia della Chiesa*, 1, Brescia 2003, 349-350.

<sup>21</sup> *Coll. Avell.* 187; 191.

<sup>22</sup> *Coll. Avell.* 236-238. Come è stato osservato (D. MOREAU, *Ipsis diebus Bonifatius* cit., 177-195 e nt. 36), l'aristocrazia romana mostrò un certo interesse nei confronti della formula teopaschita, considerata come una soluzione per giungere a un compromesso tra Calcedoniani e Monofisiti. Tuttavia, l'attenzione che sembrava circondare questo testo non trovò eguale riscontro negli ambienti ecclesiastici. È di questo periodo, infatti, la testimonianza di una *epistula*, redatta da un sacerdote di nome Trifolius, con cui si invita Flavius Anicius Probus Faustus Iunior Niger, membro alla nobile famiglia degli Anicii, a non aderire a quanto dichiarato nella formula, essendo essa paragonata alle dottrine di Ario: cfr. TRIFOLIUS, *Epistula ad beatum Faustum senatorem contra Joannem [Maxentium] Scytham monachum*, in *CCL*, 85, 135-141; P. BLAUDEAU, *Le Siège* cit., 41, 53, 83, 188-190 and 216-7; P. AMORY, *People and identity in Ostrogothic Italy. 489-554*, Cambridge 1997, 215.

della formula. Al primo anno del suo regno va ascritta la sua professione di fede, resa pubblica grazie all'emanazione di un provvedimento normativo, poi accolto nel *Codex*<sup>23</sup>, con il quale il legislatore non mancava di condannare le eresie di Nestorio, Eutiche e Apollinario<sup>24</sup>. L'imperatore si dichiarava fedele al magistero degli apostoli e alla tradizione della chiesa, professando che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano una sola sostanza in tre persone, «una consustanziale Trinità»<sup>25</sup>. Quasi a necessario corollario di questa identità di sostanza, proclamava che la Trinità rimaneva tale anche dopo che lo Spirito era diventato carne<sup>26</sup>. Anche in quest'ultima affermazione si esprimeva il consenso alla formula teopaschita, ridotta però nei suoi termini essenziali<sup>27</sup>, dopo che la stessa era già stata presentata nel medesimo provvedimento con riguardo al fatto che il Cristo aveva sofferto sulla croce<sup>28</sup>.

La questione della formula rimase latente con il papato fino all'elezione al soglio di Pietro di Giovanni II nel gennaio del 533.

Giustiniano aveva cercato di ricomporre la frattura con i seguaci della dottrina di Eutiche, e aveva convocato a Costantinopoli<sup>29</sup>, per tre gior-

<sup>23</sup> C. 1.1.5. Il provvedimento è privo di *datatio*, ma viene ritenuto essere stato emanato nel 527 da: P. KRÜGER (ed.), *Codex Iustinianus*, Berolini 1877, 10; e, più di recente, da J.N. DILLON, *The Codex of Justinian. A new annotated translation, with parallel Latin and Greek text based on a translation by Justice Fred H. Blume*, I, a cura di B.W. FRIER, Cambridge- New York 2016, 21. S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*. II cit., 188 nt. 70 ricorda correttamente che la datazione di C. 1.1.5 è ricavabile dalle indicazioni fornite dallo stesso Giustiniano in C. 1.1.6.3: ὅπερ καὶ ἦδη ἐν προοιμίῳις τῆς ἡμετέρας βασιλείας πράξαντες πᾶσι κατὰδῆλον ἐποιήσαμεν.

<sup>24</sup> C. 1.1.5.3. Il provvedimento si chiude comminando a coloro che esprimono opinioni contrarie a quanto affermato le stesse pene, civili e penali, previste per gli eretici: Εἰ γὰρ τινες μετὰ ταύτην ἡμῶν τὴν προαγόρευσιν καὶ τὴν τῶν κατὰ τόπον θεοφιλεστάτων ἡμῶν ἐπισκόπων πληροφορίαν εὑρεθῶσι τοῦ λοιποῦ γνώμης ἐναντίας ὄντες, μὴ προσδοκῆσωσι συγγνώμης ἀξιωθῆναι· κελεύομεν γὰρ τοὺς τοιοῦτους ὡς ὁμολογουμένους αἰρετικὸς τῷ προσήκοντι ὑποβάλλεσθαι σωφρονισμῷ.

<sup>25</sup> C. 1.1.5.1: τριάδα ὁμοούσιον.

<sup>26</sup> C. 1.1.5.2: ἔμεινε γὰρ τριάς ἢ τριάς καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἐνὸς τῆς τριάδος θεοῦ λόγου· οὔτε γὰρ τετάρτου προσώπου προσθήκην ἐπιδέχεται ἡ ἅγια τριάς.

<sup>27</sup> M.V. ANASTOS, *Justinian's despotic control over the church as illustrated by his edicts on the teopaschite formula and his letter to pope John II in 533*, in *Mélanges Georges Ostrogorsky*, II, Beograd 1964, 2.

<sup>28</sup> C. 1.1.5.1: ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ τὰ τε θαύματα καὶ τὰ πάθη, ἅπερ ἐκουσίως ὑπέμεινε σαρκί, γινώσκοντες.

<sup>29</sup> Sulla datazione della conferenza si registrano diverse posizioni. Da un lato,

ni, sei vescovi di ortodossia calcedoniana e sei monofisiti con l'obiettivo di individuare una formula che mettesse fine alle divisioni. Le speranze dell'imperatore furono tradite, visto che quasi tutti i vescovi monofisiti<sup>30</sup> respinsero ogni proposta dei sostenitori del Concilio di Calcedonia.

Giustiniano decise quindi di intervenire personalmente, e il 15 marzo del 533 pubblicò un provvedimento, pure esso inserito nel *Codex* e identificato con C. 1.1.6<sup>31</sup>, con il quale, ancora una volta, a distanza di cinque anni dal primo editto, sostenne la validità dottrinale della formula teopaschita. L'imperatore, rivolgendosi agli abitanti di Costantinopoli e di alcune altre città<sup>32</sup>, si preoccupava di condannare nuovamente le posizioni eretiche di Nestorio e Eutiche; e proprio nel lanciare l'anatema contro la dottrina nestoriana della duplicità della natura e della persona di Gesù, egli stigmatizzava che il vescovo di Costantinopoli, condannato nel Concilio di Efeso del 432, si rifiutava di credere che «Gesù Cristo, figlio di Dio e nostro Signore, che si era incarnato, era diventato uomo e era stato crocifisso, era una parte della santa e consustanziale Trinità»<sup>33</sup>.

A soli undici giorni di distanza, il 26 marzo, Giustiniano si indirizzava con una lettera a Epifanio, patriarca di Costantinopoli, per rappresentargli le azioni intraprese a difesa della fede, nonostante, per ammissione dello stesso imperatore, il vescovo ne fosse già al corrente. L'imperatore ribadiva l'erroneità teologica delle dottrine di Nestorio e di Eutiche, e la loro condanna. Egli, infatti, mirava a preservare l'unità delle chiese d'Oriente con la sede episcopale di Roma, alla quale avrebbe inviato la stessa comunicazione.

Duchesne (*L'Église au VI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1925, 82-87) propone l'anno 533; dall'altro, Puliatti (*Ricerche sulle Novelle di Giustino II. II cit.*, 197 e nt. 88) e Stein (*Histoire du Bas Empire. II cit.*, 378 nt. 1) propendono per il 532.

<sup>30</sup> Solo Filosseno di Dolichea aderì al credo calcedoniano: cfr. E. STEIN, *Histoire du Bas Empire. II cit.*, 379 e 624 nt. 1.

<sup>31</sup> Chron. Pasch. 630-633.

<sup>32</sup> Nell'appendice della *subscriptio* si afferma che il provvedimento fu inviato anche agli abitanti di Efeso, Cesarea, Cizico, Amida, Ancira, Apamea, Gerusalemme, Giustinopoli, Sebastopoli, Tarso, Teopoli e Trapezunte: Τὸ αὐτὸ Ἐφεσίοις, τὸ αὐτὸ Καισαρεῦσι, τὸ αὐτὸ Κυζικηνοῖς, τὸ αὐτὸ Ἀμιδινοῖς Τραπεζουντιοῖς Ἱεροσολυμίταις Ἀπαμεῦσιν Ἰουστινιανουπολίταις Θεουπολίταις Σεβαστηνοῖς Ταρσεῦσιν Ἀγκυρανοῖς.

<sup>33</sup> C. 1.1.6.7. Per un accoglimento della formula *unus de trinitate passus est carne* da parte di Giustiniano si esprime S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. II cit.*, 197 e nt. 88.

Le ragioni dell'invio al Papa di questa seconda *epistula* venivano esplicitate, e in esse si potevano cogliere le premesse di quanto l'imperatore avrebbe successivamente affermato in C. 1.1.8:

C. 1.1.7.2: Οὐτε γὰρ ἀνεχόμεθα τι τῶν εἰς ἐκκλησιαστικὴν ὁρώντων κατάστασιν μὴ καὶ τῇ αὐτοῦ ἀναφέρεσθαι μακαριότητι, ὡς κεφαλῇ οὐσῆ πάντων τῶν ἀγιωτάτων τοῦ θεοῦ ἱερέων, καὶ ἐπειδὴ, ὅσάκις ἐν τούτοις τοῖς μέρεσιν αἰρετικοὶ ἀνεφύησαν, τῇ γνώμῃ καὶ ὀρθῇ κρίσει ἐκείνου τοῦ σεβασμίου θρόνου κατηργήθησαν.

L'imperatore si impegnava a far sì che nulla di ciò che riguardava lo stato della Chiesa venisse taciuto al vescovo di Roma, in quanto egli era il capo dei santissimi sacerdoti di Dio, e perché, ogni volta che gli eretici erano comparsi in Occidente, erano stati trattenuti dal consiglio e dal giusto giudizio della sua venerabile sede.

A questo atto deferente verso il papa seguivano le dichiarazioni inerenti alle questioni teologiche, e, secondo Giustiniano, tutto il clero cattolico «confessava, credeva e pregava che ... Gesù Cristo .... che ... si era incarnato per mezzo dello Spirito Santo e di Maria ... era diventato uomo ed era stato crocefisso, era una delle parti della santa e consustanziale Trinità»<sup>34</sup>.

Adempiendo a quanto annunciato, il 6 giugno di quell'anno, l'imperatore si rivolse a Giovanni II affinché intervenisse per approvare con la propria *auctoritas* il «simbolo di fede» che l'imperatore aveva promulgato il 15 marzo, condannando al contempo i monaci acemeti, che minacciavano l'unità della chiesa stessa.

Il papa ricevette la delegazione imperiale, latrice della missiva di Giustiniano. Iniziarono quindi lunghe discussioni, cui parteciparono i legati imperiali e i due rappresentanti degli acemeti, Ciro e Eulogio. Dopo aver tenuto questo sinodo, Giovanni II accettò formalmente l'e-

<sup>34</sup> C. 1.1.7.6: Πάντες γὰρ οἱ ἱερεῖς τῆς ἀγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ οἱ εὐλαβέστατοι τῶν εὐαγῶν μοναστηρίων ἀρχιμανδρίται ἀκολουθοῦντες τῇ τῶν ἀγίων πατέρων παραδόσει καὶ μηδὲν παντελῶς ἐναλλάξαντες ἢ ἐναλλάττοντες τῆς μέχρι νῦν κρατούσης, καθὰ εἶρηται, ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, συμφώνως ὁμολογοῦσι καὶ δοξάζουσι, κηρύττοντες τὸν δεσπότην ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ θεὸν ἡμῶν, τὸν πρὸ αἰώνων καὶ ἀχρόνως ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα καὶ ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἀγίου καὶ τῆς ἀγίας ἐνδόξου ἀειπαρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας καὶ ἐνανθρωπήσαντα καὶ σταυρωθέντα ἕνα εἶναι τῆς ἀγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος.

ditto di argomento dogmatico che l'imperatore aveva pubblicato nel marzo del 533<sup>35</sup>. Il papa aveva fatto del suo meglio per convincere i monaci acemeti a rinunciare alla loro opposizione, ma, quando questi si rifiutarono di obbedire, li scomunicò come seguaci del pensiero nestoriano e il 24 marzo del 534 scrisse all'imperatore dichiarando pienamente conforme all'ortodossia il suo provvedimento<sup>36</sup>.

L'imperatore Giustiniano ritenne la risposta ricevuta da Giovanni II talmente importante da incorporarne il testo nel suo Codice. Dei riflessi di questa scelta sono state date diverse e tra loro distanti interpretazioni da parte della storiografia<sup>37</sup>.

Olster<sup>38</sup> ha letto questo inserimento come una dimostrazione di soggezione dell'imperatore all'autorità papale nelle questioni religiose; più di recente, Demacopoulos<sup>39</sup> ha parlato di una vera e propria vittoria papale. Di diverso avviso, invece, sono Anastos<sup>40</sup> e Sotinel<sup>41</sup>, i quali hanno ritenuto che le parole di deferenza verso il papa sono solamente un orpello retorico, poiché nella sostanza è Giovanni II a essersi piegato alla volontà imperiale, approvando un testo da lui non redatto.

A mio avviso, invece, lo scambio di *epistulae* tra papa e imperatore costituisce l'affermazione più esplicita dell'autorità romana in campo

<sup>35</sup> *Acta conciliorum oecumenicorum* (d'ora in poi ACO), 4.2, 206-210.

<sup>36</sup> Come ha giustamente ricordato Lizzi Testa (*Rome During the Ostrogoth Kingdom* cit., 141), la decisione di Giovanni II provocò una reazione assai critica di alcuni senatori romani, i quali scrissero una lettera al papa per chiedere le ragioni della sua accettazione alla *professio fidei* di Giustiniano e della condanna degli acemeti.

<sup>37</sup> Si vedano, oltre agli autori ricordati in corpo di testo, anche L. DUCHESNE, *L'Église au VI siècle* cit., 87-90; O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna 1941, 108-113; A.H.M. JONES, *Il tardo impero Romano* cit., 355; E. STEIN, *Histoire du Bas Empire. II* cit., 376-378; S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. II* cit., 199-205.

<sup>38</sup> D. OLSTER, *Justinian, imperial rhetoric and the church*, in *Byzantinoslavica*, 50, 1989, 173-176.

<sup>39</sup> G.E. DEMACOPOULOS, *The Invention of Peter. Apostolic Discourse and Papal Authority in Late Antiquity. Divinations: rereading late ancient religion*, Philadelphia 2013, 123 ss.

<sup>40</sup> M.V. ANASTOS, *Justinian's despotic control over the Church as illustrated by his Edicts on the Theopaschite Formula and his Letter to Pope John II in 533*, in *Mélanges Georges Ostrogorsky*, a cura di F. BARIŠIĆ, Beograd 1963-1964, 1-11.

<sup>41</sup> C. SOTINEL, *Emperors and popes* cit.

religioso anche per l'impero d'Oriente<sup>42</sup>. Giustiniano, infatti, nella sua missiva del 533, si premura di affermare il primato pietrino senza infingimenti. L'*inscriptio* di C. 1.1.8 attribuisce a Giovanni II il titolo di *episcopus urbis Romae*, e la rilevanza della presenza di tale attributo è immediatamente riconoscibile se confrontata con la versione tradita dalla *Collectio Avellana*, dove, invece, compare solo *episcopus*: Roma non è una sede episcopale qualunque, perché vanta come suo primo pastore proprio l'apostolo Pietro.

Se poi si guarda al contenuto del testo imperiale<sup>43</sup>, Giustiniano, già nell'esordio, tesseva un elogio e rendeva omaggio al seggio apostolico di Roma:

C. 1.1.8-11: 8. Reddentes honorem apostolicae sedi et vestrae sanctitati, quod semper nobis in voto fuit et est, ut decet, patrem honorantes vestram beatitudinem omnia, quae ad ecclesiarum statum pertinent, festinamus ad notitiam deferre vestrae sanctitatis, quoniam semper magnum nobis fuit studium unitatem vestrae apostolicae sedis et statum sanctarum dei ecclesiarum custodiri, qui hactenus obtinet et incommote permanet nulla intercedente contrarietate. 9. Ideoque omnes sacerdotes universi Orientalis tractus et subicere et unire sedi vestrae sanctitatis properavimus. 10. Et in praesenti ergo quae hic commota sunt, quamvis manifesta et indubitata sint et secundum apostolicae vestrae sedis doctrinam ab omnibus semper sacerdotibus firme custodita et praedicata, necessarium duximus, ut ad notitiam vestrae sanctitatis perveniant. 11. Nec enim patimur quicquam, quod ad ecclesiarum statum pertinet, quamvis manifestum et indubitatum sit, quod movetur, ut non etiam vestrae innotescat sanctitati, quia caput est omnium sanctarum ecclesiarum. Per omnia enim, ut dictum est, properamus honorem et auctoritatem crescere vestrae sedis.

<sup>42</sup> In questo senso già G.E. DEMACPOULOS, *The Invention of Peter* cit., 123 che definisce C. 1.1.8 «the most explicit affirmation of Roman authority».

<sup>43</sup> Sul versante prettamente teologico C. 1.1.8 si presenta come una ferma condanna delle dottrine di Nestorio. Il testo giustiniano, infatti, afferma: 1. l'unione ipostatica delle due nature, divina e umana, nell'unica persona di Gesù (§ 16); 2. la consustanzialità dello Spirito Santo (§15); 3. la maternità, divina e umana, di Maria (§ 17). Va poi rilevato che, rispetto ai precedenti provvedimenti, l'imperatore dichiara di accettare le decisioni assunte nei concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia (§19).

L'imperatore affermava che «si è affrettato a rendere tutti i sacerdoti dell'intero Oriente soggetti alla Sede di Vostra Santità e di unirli a essa»<sup>44</sup>. Per questo, continua il testo, si era dovuto portare all'attenzione del papa le decisioni prese, poiché è lui «a capo di tutte le sante chiese», e consapevole di tale primazia l'imperatore «si sforza[va] di aumentare e di accrescere l'onore e l'autorità della sua sede»<sup>45</sup>. Inoltre, la condanna pronunciata da Giustiniano contro coloro che si erano allontanati dalla vera fede aveva bisogno di un'approvazione del pontefice, perché «in questo modo, infatti, cresce l'amore di tutti verso il papa e l'autorità della sede papale, e non subiscono turbamento l'unità, il papa e le sante chiese, se tutti i vescovi imparano dal papa la vera dottrina»<sup>46</sup>.

Per Giustiniano, quindi, il vescovo di Roma poteva vantare una posizione di superiorità rispetto alle altre sedi episcopali, essendo manifesta la sua autorità in materia dottrinale<sup>47</sup>.

Il primato petrino era solennemente riaffermato anche da Giovanni

<sup>44</sup> C. 1.1.8.9.

<sup>45</sup> C. 1.1.8.11.

<sup>46</sup> C. 1.1.8.23: *Plus enim ita et circa vos omnium amor et vestrae sedis crescit auctoritas et quae ad vos est unitas sanctorum ecclesiarum inturbata servabitur, quando per vos didicerint omnes beatissimi episcopi eorum, quae ad vos relata sunt, sinceram vestrae sanctitatis doctrinam.* La subordinazione sul piano dottrinale dell'Oriente è inoltre confermata in C. 1.1.8.20: *Omnes ergo sacerdotes sequentes doctrinam apostolicae vestrae sedis ita credunt et confitentur et praedicant.* Tuttavia, l'idea secondo la quale fosse il pontefice a garantire l'unità nella fede cristiana era già presente nelle lettere inviate da Giustiniano a Ormisda: *Coll. Avell. 187: Propitia divinitate, quae semper ecclesiam catholicam per incrementa fidei instituit, unitas sanctorum ecclesiarum pro doctrina et auctoritate apostolatus uestri prouenit ... Haec nostra est maxima sollicitudinis causa, ne unitas, quam uester labor oratio que perfecit, per inquietos homines dissipetur, sperantes in deo, quia, si quid est quod adhuc a totius orbis pace dissentiat, hoc quoque orationibus uestris apostolicae sedis comunione societur; Coll. Avell. 188: Ut plenissima fidei perfectio doctrina beatitudinis uestrae nobis proueniat; Coll. Avell. 200: Aeternitatis igitur supernae tremendi que iudicii non immemor sanctitas uestra, quae sibi commissa sunt, efficaciae tradi deproperet, ut intellegant cuncti recte uos apostolicae sedis esse primatum sortitos.*

<sup>47</sup> D. OLSTER, *Justinian cit.*, 173-176, rimarca la differenza di C. 1.1.8 rispetto ai precedenti provvedimenti giustiniani. Lo studioso, infatti, coglie, almeno sul piano retorico, la volontà di presentare l'incontestabile autorità del papa sulle questioni di fede, quando, invece, in C. 1.1.5 e in C. 1.1.6, prevaleva l'affermazione di un necessario intervento imperiale in questo campo.

II, nella risposta del 25 marzo del 534 all'*epistula* di Giustiniano dell'anno precedente:

C. 1.1.8: pr. Inter claras sapientiae mansuetudinis vestrae laudes, christianissime principum, puriore luce tamquam aliquod sidus irradiat, quod amore fidei, quod caritatis studio, edocti ecclesiasticis disciplinis, Romanae sedis reverentiam conservatis et ei cuncta subicitis et ad eius deducitis unitatem, ad cuius auctorem, hoc est apostolorum primum, domino loquente praeceptum est: “pascite oves meas”. 1. Quam esse omnium vere ecclesiarum caput et patrum regulae et principum statuta declarant et pietatis vestrae reverentissimi testantur affatus. patet igitur in vobis impletum fore, quod scripturae loquuntur: “per me reges regnant et potentes scribunt iustitiam”.

Il papa scriveva che, tra le lodi sfolgoranti della saggezza di Giustiniano, definito il più cristiano degli Imperatori, risplendeva con una luce particolarmente pura, pari a quella di una stella, il fatto che, ben istruito negli insegnamenti della Chiesa, egli conservava una vera e propria riverenza per la Sede di Roma, sottomettendo tutto ad essa e conducendo tutto alla sua unità; ciò avveniva in ragione dell'antica fondazione di questa comunità cristiana, che risaliva all'opera del primo degli Apostoli, a cui era stato dato il comando di pascere il gregge dei discepoli di Gesù.

Giovanni II continuava ribadendo che la sede episcopale di Roma era veramente il capo di tutte le Chiese, sia secondo le norme dei padri sia secondo le costituzioni degli imperatori, nonché secondo le attestazioni di deferenza espresse dallo stesso Giustiniano.

Il papa, quindi, di fronte ad un atteggiamento tanto rispettoso delle sue prerogative da parte dell'imperatore, assicurava le sue preghiere affinché Giustiniano, con il proprio zelo, continuasse a proteggere l'unità della chiesa stessa. Seguiva inoltre l'approvazione del suo provvedimento del 533, perché ritenuto pienamente conforme alla dottrina apostolica<sup>48</sup>.

<sup>48</sup> C. 1.1.8.25; 28-30. Giovanni II, pur consapevole di stare cambiando le posizioni assunte in precedenza da Ormisda, sosteneva che la formula teopaschita era sempre stata predicata come conforme all'ortodossia cattolica di Roma. Inoltre, l'adesione del papa al provvedimento giustiniano è dimostrata dalla lettera che lo stesso Giovanni II invia al senato: *Epistula ad vires illustres*, in *ACO*, 4.2, 206-210.

La prospettiva di un chiaro riconoscimento del *primatus Petri*, che la lettura di C. 1.1.8 ha permesso di delineare, si arricchisce di un ulteriore elemento, che fin ad ora non è stato sufficientemente valorizzato. Anche se studiosi come Anastos<sup>49</sup> e Sotinel<sup>50</sup> hanno ragione nel dire che, nonostante le espressioni di assoluta riverenza, C. 1.1.8 contenga una velata affermazione della sovranità imperiale in materia ecclesiastica, è altrettanto vero notare che l'inclusione della corrispondenza tra il papa e l'imperatore nel Codice manifesta la supremazia della sede episcopale di Roma nei termini più ufficiali e vincolanti possibili<sup>51</sup>.

L'accettazione da parte di Giustiniano del ruolo svolto dal pontefice diviene ancora più forte se si considerano alcuni caratteri, anche formali, di C. 1.1.8. In prima battuta, la lettera dell'imperatore è collocata all'interno della missiva papale, quasi fosse un lungo inciso: si può quindi dire che già la struttura del testo renda plasticamente evidente la presenza di una gerarchia all'interno dello scambio epistolare.

La lettera di papa Giovanni II, inoltre, è l'unica *epistula* di un pontefice presente nell'intera compilazione giustiniana. Se ciò non bastasse, la stessa missiva è poi la più lampante eccezione alle regole che l'imperatore diede ai suoi commissari nella redazione del *Codex* stesso. Riprendendo, infatti, le costituzioni programmatiche, il progetto codificatorio giustiniano, negli intendimenti del suo promotore, doveva riguardare solo provvedimenti di imperatori (*sacratissimae constitutiones*, secondo la *Cordi*)<sup>52</sup>.

Il papa, omettendo i precedenti disaccordi tra imperatore e sede apostolica, si rifaceva esplicitamente all'autorità di Leone, e presentava il magistero di quest'ultimo, richiamando, in particolare, quanto affermato nel *Tomus ad Flavianum*, quasi si trattasse di una premessa sul piano teologico alla formula *unus de Trinitate passus est carne*. Sul punto, v. anche O. BERTOLINI, *Appunti per la storia del Senato di Roma durante il dominio bizantino*, in *Annali Della Scuola Normale Superiore Di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*, 20, 1951, 35-36 e nt. 2.

<sup>49</sup> M.V. ANASTOS, *Justinian's despotic control* cit., 1-11.

<sup>50</sup> C. SOTINEL, *Emperors and popes* cit., 267-290.

<sup>51</sup> G.E. DEMACPOULOS, *The Invention of Peter* cit., 124-125 rileva che, con questa inclusione, Giustiniano ha mostrato adesione alle istanze di primazia del vescovo di Roma, recependo addirittura le costruzioni retoriche, utilizzate dallo stesso papa, per affermare questa prerogativa.

<sup>52</sup> *Cordi: igitur in primordio nostri imperii sacratissimas constitutiones, quae in diversa volumina fuerant dispersae et quam plurima similitudine nec non diversitate vacillabant, in unum corpus colligere omnique vitio purgare proposuimus*. La raccolta di soli provvedimenti imperiali era l'obiettivo già dichiarato per il primo

Ora, vista la già ricordata *inscriptio*, pare difficile assegnare alla lettera di Giovanni II la natura di provvedimento di un imperatore, e, se proprio lo si volesse fare, lo si dovrebbe solo indirettamente e solo per l'inserzione in essa della prima missiva di Giustiniano del 533, la quale, a sua volta, non ha propriamente tenore precettivo, trattandosi di una corrispondenza diretta al pontefice.

Per comprendere ancor meglio la portata di questa inclusione nel *Codex* si può guardare a quanto lo stesso imperatore stabilisce con riguardo ai canoni, che sono propriamente una fonte vincolante per l'ordinamento della Chiesa<sup>53</sup>. In C. 1.3.44(45), emanata nel 530, Giustiniano, nell'intervenire sul divieto di contrarre matrimonio da parte dei presbiteri e dei diaconi, affermava che le disposizioni conciliari avevano identica forza dei provvedimenti imperiali, perché ciò che è stato disposto in essi è come se fosse stato scritto dalle leggi civili<sup>54</sup>. Analogamente, in Nov. Iust. 131 del 545, riaffermava la stessa validità nell'ordinamento dello stato delle *regulae* che erano state introdotte nei concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia<sup>55</sup>.

*Codex nella Haec quae necessario: multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet.*

<sup>53</sup> Più in generale, su questo aspetto: B. BIONDI, *Giustiniano I principe e legislatore cattolico*, Milano 1936, 92-116; W. DRUWÉ, *The Relationship between Civil and Canon Law in the Eastern Orthodox Tradition*, in *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 8.4, 2015, 343-356; S.N. TROIANOS, *Nomos und Kanon in Byzanz*, consultabile al seguente link: [www.myriobiblos.gr/texts/german/troianos\\_nomos.html](http://www.myriobiblos.gr/texts/german/troianos_nomos.html); J.A. BUENO DELGADO, *La legislación religiosa en la compilación justiniana*, Madrid 2015.

<sup>54</sup> C. 1.3.44(45)1: *Ἐπειδὴ τοίνυν ἡ ποινὴ τοῦ πράγματος ἐν μόνῃ τῇ τῆς ἱερωσύνης ἦν ἐκπτώσει, τοὺς δὲ θεῖους κανόνας οὐκ ἔλαττον τῶν νόμων ἰσχύειν καὶ οἱ ἡμέτεροι βούλονται νόμοι, θεσπιζόμεν κρατεῖν μὲν ἐπ' αὐτοῖς τὰ τοῖς ἱεροῖς δοκοῦντα κανόσιν, ὡς ἂν εἰ καὶ τοῖς πολιτικοῖς ἐνεγέγραπτο νόμοις, καὶ πάντας αὐτοὺς τῆς τε ἱερωσύνης τῆς τε θείας λειτουργίας τῆς τε ἀξίας αὐτῆς ἦν ἔχουσι γυμνοῦσθαι.*

<sup>55</sup> Nov. Iust. 131.1: *Sancimus igitur vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quae a sanctis quattuor conciliis expositae sunt aut firmatae, hoc est in Nicaena trecentorum decem et octo et in Constantinopolitana sanctorum centum quinquaginta patrum et in Epheso Prima, in quo Nestorius est damnatus, et in Calcedone, in quo Eutychis cum Nestorio anathematizatus est. Praedictarum enim quattuor synodorum dogmata sicut sanctas scripturas accipimus et regulas sicut leges servamus.*

In questi due provvedimenti il legislatore giustiniano compie un riconoscimento della normativa canonica, ma non certamente si dichiara a favore di un accoglimento diretto dei canoni. Del resto, la distinzione dei due ordinamenti, quello civile e quello canonico, affiora nelle pieghe di C. 1.3.44(45), che ricorre a un'espressione che si avvicina a una *fictio iuris*: i canoni sono infatti parificati alle leggi grazie all'uso di  $\omega\varsigma \ \acute{\alpha}\nu \ \epsilon\iota$  (*perinde ac si*).

In conclusione, C. 1.1.8 costituisce un *unicum* nell'intera compilazione giustiniana. Essa, infatti, mostra la presenza di un discorso politico e religioso che assegna, anche sul piano normativo, una centralità alla sede episcopale romana. Al tempo stesso, essa rimane una breve parentesi, che risale al periodo iniziale del regno di Giustiniano e prima dell'invasione dell'Italia del 535.

Se, poi, si guarda ai provvedimenti giustiniani successivi, vale la pena di notare che nessuna delle *Novellae* di tema ecclesiastico descrive in modo così incisivo il primato del papa<sup>56</sup>. Certamente, Nov. Iust. 9 del 14 aprile del 535 celebra Roma come il luogo in cui si viene elevati al sommo pontificato<sup>57</sup> e contiene un riferimento alla venerabile sede di Pietro<sup>58</sup>. Questa costituzione era ancora una volta diretta a papa Giovanni II; tuttavia, il tema del provvedimento era la concessione della *praescriptio centum annorum* in favore della chiesa di Roma<sup>59</sup>. Così anche le Novelle 42 e 131 attestano solo incidentalmente un'ammiss-

<sup>56</sup> Infatti, per G.E. DEMACOPOULOS, *The Invention of Peter* cit., 127 le *Novellae* dimostrerebbero l'indifferenza di Giustiniano alle pretese di riconoscimento della superiorità dell'autorità papale.

<sup>57</sup> Nov. Iust. 9 pr.: *Et legum originem anterior Roma sortita est, et summi pontificatus apicem apud eam esse nemo est qui dubitet.*

<sup>58</sup> Nov. Iust. 9.3: *Quod igitur nostra aeternitas ad omnipotentis dei honorem venerandae sedi summi apostoli Petri dedicavit.*

<sup>59</sup> Si tratta di un'estensione del regime molto vantaggioso, che, con C. 1.2.23 del 530, Giustiniano aveva introdotto per la chiesa d'Oriente. Infatti, l'imperatore aveva stabilito che le eredità, i legati, i fedecommissi, le donazioni, le vendite, in favore di chiese, monasteri, enti d'assistenza (ospizi, ricoveri per i poveri, orfanotrofi, brefotrofi, gerontocomi), potessero essere riscossi nel termine di cento anni, senza che fosse opposta alcuna prescrizione di tempo. Va, però, detto che nel 541, con Nov. Iust. 111 e Nov. Iust. 131.6, Giustiniano sembrerebbe tornare sulle decisioni prese, abolendo i precedenti provvedimenti. Su quest'ultimo aspetto, L. LOSCHIAVO, *Intorno al privilegio della "praescriptio centum annorum"*, in *Itinerari Giuridici. Per il quarantennale della Facoltà giuridica dell'Abruzzo*, Milano 2007, 533-553.

sione del ruolo di guida per il mondo ecclesiale riservato al vescovo di Roma<sup>60</sup>, e ciò in conformità ai canoni del primo Concilio di Costantinopoli<sup>61</sup> e di quello di Calcedonia<sup>62</sup>.

Dopo il 534 la politica religiosa di Giustiniano è destinata a cambiare – basti ricordare il “rapimento” di papa Vigilio nel dicembre del 545 –, ma non si può nascondere che questo imperatore ha voluto riconoscere a Giovanni II un vero e proprio privilegio, perché la sua lettera, assimilata a una legge<sup>63</sup>, deroga ai principi ispiratori della raccolta di *constitutiones*, che porta il suo nome.

### SINTESI

Lo scambio di lettere tra imperatori e pontefici declina una peculiare dimensione del rapporto tra Oriente ed Occidente, il primo continuatore dell'impero romano, il secondo luogo dell'affermazione dell'autorità del papa. Il presente contributo si focalizza su C. 1.1.8, una lettera scritta nel 534 da papa Giovanni II a Giustiniano, che riprende una missiva precedente scritta nel 533 dallo stesso imperatore allo stesso papa. Questo testo, infatti, è l'unica *epistula* di un pontefice inserita nella compilazione giustiniana. Premettendo un inquadramento del contenuto e della sua collocazione all'interno della politica religiosa di Giustiniano, il saggio intende affrontare: 1) le ragioni per le quali la lettera di papa Giovanni II sia stata inclusa

<sup>60</sup> Nov. Iust. 42 pr.: *Quale videlicet quiddam etiam nuper factum circa Anthimum novimus, expulsus quidem regiae huius urbis sede ab Agapito sanctae et canendae memoriae praesule senioris Romae sanctissimae ecclesiae*; Nov. Iust. 131.2: *Ideoque sancimus secundum earum definitiones sanctissimum senioris Romae papam primum esse omnium sacerdotum, beatissimum autem archiepiscopum Constantinopoleos Novae Romae secundum habere locum post sanctam apostolicam sedem senioris Romae, aliis autem omnibus sedibus praepontatur.*

<sup>61</sup> Can. 3.

<sup>62</sup> Can. 28.

<sup>63</sup> Il valore normativo della lettera, mediante inserzione nel *Codex*, è unanimemente riconosciuto: D. OLSTER, *Justinian* cit., 176; S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. II* cit., 200; G.E. DEMACPOULOS, *The Invention of Peter* cit., 123.

nel *Codex Iustinianus*; 2) il valore normativo di questa lettera, il cui inserimento contraddice le istruzioni impartite per la codificazione.

PAROLE CHIAVE

C. 1.1.8 – Giustiniano – Papa Giovanni II – Formula teopaschita.

ABSTRACT

The exchange of letters between emperors and pontiffs declines a peculiar dimension of the relationship between East and West, the former being the continuator of the Roman empire, the latter the site of the establishment of the pope's authority. The present contribution focuses on C. 1.1.8, a letter written in 534 by Pope John II to Justinian, which takes up an earlier letter written in 533 by the same emperor to the same pope. This text, in fact, is the only *epistula* from a pope included in the Justinian compilation. After framing its content and its place within Justinian's religious policy, the essay aims to address: 1) the reasons why Pope John II's letter was included in the *Codex Iustinianus*; 2) the normative value of this letter, the inclusion of which contradicts the instructions given for the codification.

KEYWORDS

C. 1.1.8 – Justinian – Pope John II – Theopaschite Formula.

## Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatorii tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)